

Assicurazione delle Attività Professionali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Professionista Reale - Amministratori di immobili condominiali

Edizione 07/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiornoale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.084 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.024 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibili al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 859,5 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 386,8 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.186,2 milioni di euro;
- solvency ratio: 370,7%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Il prodotto "Professionista Reale" è suddiviso due sezioni: Responsabilità Civile e Tutela Legale.

L'acquisto della sezione Tutela Legale è possibile solo se abbinato all'acquisto della sezione Responsabilità Civile.

È possibile personalizzare le sezioni scegliendo per ciascuna, in un ventaglio di possibilità predisposte, i massimali per i quali si desidera siano prestate le garanzie.

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali concordati con il Contraente.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Assicura la Responsabilità Civile del professionista:

- ✓ per fatto doloso o colposo delle persone addette al suo studio;
- ✓ per fatto di altri professionisti non appartenenti al suo studio dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali;
- ✓ per la convocazione dell'assemblea dei condomini e l'esecuzione delle delibere;
- ✓ per la disciplina dell'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune;
- ✓ per la riscossione dei contributi e l'erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni;
- ✓ per il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni degli edifici condominiali amministrati;
- ✓ per la redazione del rendiconto annuale di gestione;
- ✓ per l'esecuzione degli adempimenti fiscali del condominio e cura dei registri condominiali;
- ✓ per la rappresentanza del condominio, anche giudiziale, nei limiti dei suoi poteri;
- ✓ per la committenza di lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali da lui amministrati. Tale garanzia è operante purché i lavori siano stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale e l'Assicurato non interferisca nell'organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori medesimi, né fornisca attrezzature o mezzi di qualunque genere;
- ✓ per gli incarichi di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 svolti esclusivamente per i condomini da lui amministrati;
- ✓ per sanzioni, multe, ammende inflitte ai propri clienti per comportamenti colposi a lui imputabili;
- ✓ per violazione delle norme sulla privacy;
- ✓ per perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- ✓ per mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- ✓ per incarichi di mediatore su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
- ✓ per funzioni di arbitro;
- ✓ per attività di elaborazione e trascrizione di dati per mezzo di apparecchiature elettroniche;
- ✓ per la proprietà e la conduzione dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

✓ Amministrazione di immobili non in condominio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'amministrazione di immobili non condominiali, limitatamente all'espletamento delle seguenti mansioni: riscossione delle rate di affitto e spese accessorie; determinazione dei fitti dovuti; redazione dei rendiconti; assunzione o licenziamento degli addetti alla custodia o manutenzione; tenuta libri paga, rilascio del modello per la dichiarazione dei redditi e versamento dei contributi; cura degli impianti e servizi comuni e relativa documentazione d'uso; compimento degli atti di conservazione dell'immobile nell'interesse della proprietà, ad eccezione degli interventi di straordinaria manutenzione; convocazione di riunioni o assemblee degli inquilini.

✓ Aumento della retroattività da cinque a dieci anni

Aumento della retroattività da cinque a dieci anni



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Nella garanzia di base non sono coperti i danni e le perdite pecuniarie:

- ✗ cagionati al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, non sono coperti i danni cagionati al legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, all'amministratore e ai loro familiari;
- ✗ cagionati alle imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore;
- ✗ dovuti a omissioni nella stipulazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
- ✗ conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- ✗ conseguenti a sanzioni, multe, ammende inflitte all'Assicurato;
- ✗ conseguenti a furto;
- ✗ conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- ✗ causati da amianto;
- ✗ conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia;
- ✗ derivanti dal mancato adempimento dell'obbligo di aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato a ciascun condominio e di attivarsi nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti vantati dal condominio;
- ✗ derivanti dalla proprietà o conduzione degli edifici condominiali;
- ✗ derivanti da incarichi di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro o qualifica di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/2008);
- ✗ derivanti da incarichi di custodia o di amministrazione giudiziaria;
- ✗ derivanti da omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;
- ✗ derivanti da attività di internet providers, vendita on line, trading on line, informazione e consulenza finanziaria su internet;
- ✗ derivanti da inquinamento che non sia dovuto a fuoriuscita improvvisa di liquidi (v. garanzia da proprietà e gestione dello studio).

La garanzia non comprende in ogni caso: il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale; i danni e le perdite pecuniarie di natura sanzionatoria o punitiva.

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione, per ogni sinistro, della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, indicati sul modulo di polizza e con i limiti di indennizzo di seguito riepilogati:

GARANZIE BASE	ATTIVITÀ PROFESSIONALE	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Committenza lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali amministrati	Vedere modulo di polizza		– per sinistro: il massimale indicato nel modulo di polizza; – per anno assicurativo: il doppio del massimale per sinistro con il massimo di € 5.000.000
	Violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali			10% del massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo
	Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio			30% del massimale indicato nel modulo di polizza, con il massimo di € 500.000, per sinistro e per anno assicurativo
	Mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi			€ 250.000 per sinistro e per anno assicurativo
	PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO STUDIO PROFESSIONALE	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi	---	---	€ 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
	Interruzioni o sospensioni di attività	---	---	€ 250.000 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni ai veicoli e alle cose trovatesi su di essi	---	---	€ 100.000 per sinistro
	Danni da incendio	---	---	€ 250.000 per sinistro
	Danni a cose dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e degli altri collaboratori	---	---	€ 10.000 per sinistro
	Danni da malattia professionale	---	---	50% del massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo
	Spargimento di acqua	---	---	€ 100.000 per sinistro



SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Assicura l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Sono coperte le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; le spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna dell'assicurato; indennità spettanti all'organismo di mediazione; gli onorari per l'intervento di periti e dei consulenti tecnici di ufficio o di parte; le spese di giustizia, le spese processuali nel processo penale.

La copertura viene prestata nei seguenti principali casi:

- ✓ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- ✓ la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché l'assicurato sia assolto o il reato sia derubricato;
- ✓ la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione di provvedimenti o di sanzioni amministrative per i casi di inosservanza dei decreti in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di Sicurezza alimentare, di tutela dell'ambiente, di Protezione dei dati personali, di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti;
- ✓ la difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l'Assicurato sia iscritto ad un Ordine/Collegio Professionale;
- ✓ sostenere azioni legali per pretendere il risarcimento di danni a persone o cose derivanti da fatti illeciti di terzi;
- ✓ sostenere controversie contrattuali relative a talune tipologie di contratti stipulati con terzi;
- ✓ sostenere controversie relative alla proprietà e altri diritti reali e/o locazione degli immobili dello studio professionale;
- ✓ sostenere controversie contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia dello studio professionale;
- ✓ sostenere controversie individuali di lavoro con i prestatori di lavoro;
- ✓ spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

✓ Linea essenziale	La copertura viene limitata ai casi di. - difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; - difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché gli Assicurati vengano assolti o il reato derubricato; - difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per i casi di inosservanza dei decreti in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di Sicurezza alimentare, di Tutela dell'ambiente, di Protezione dei dati personali, di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti; - difesa avverso provvedimenti disciplinari dell'Ordine/Collegio Professionale.
✓ Servizio qualità ARAG	In caso di sinistro le spese legali sono liquidate applicando uno scoperto del 20%, con un minimo di € 1.000 e con un massimo di € 2.500. Qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto da ARAG, le spese legali sostenute sono liquidate senza applicazione dello scoperto e con aumento del massimale per sinistro del 50%.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

✓ Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti	Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato. La prestazione viene garantita con il limite di tre sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.
✓ Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali	La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per inadempimenti contrattuali di questi ultimi.
✓ Retroattività	Sono possibili tre opzioni per estendere la difesa penale ai fatti posti in essere fino a uno, oppure due, oppure cinque anni anteriormente alla data di decorrenza del contratto.



SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Le garanzie non operano principalmente per:

- ✗ Vertenze in materia fiscale ed amministrativa, salvo i casi previsti nella garanzia;
- ✗ Fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ✗ Vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- ✗ Fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ✗ Fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- ✗ controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- ✗ per controversie relative all'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- ✗ per controversie relative a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- ✗ per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- ✗ per controversie derivanti da polizze stipulate con Reale Mutua;
- ✗ difesa penale per reato di abuso sessuale su minore;
- ✗ a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi.

Inoltre, nelle seguenti garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti ulteriori principali esclusioni e limitazioni:

- ✗ **Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti:** Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta.
 - ✗ **Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali :** La prestazione non opera nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento; il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione; la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato. La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità. La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.
- La prestazione viene garantita con il limite di un sinistro insorto in ciascun anno assicurativo.



SEZIONE TUTELA LEGALE - Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata

		Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
GARANZIE BASE	Anticipo spese legali per sostenere la difesa in procedimenti penali e per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.	---	---	€ 5.000 per massimali in polizza da € 10.000 e € 20.000 € 10.000 per massimale in polizza da € 30.000
	Sostenere controversie contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate	---	---	€ 10.000 per sinistro (vale esclusivamente per l'Assicurato Contraente)

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Condizioni Facoltative)	LINEA ESSENZIALE	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Anticipo spese legali per sostenere la difesa in procedimenti penali e per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.	---	---	€ 5.000 per massimali in polizza da € 10.000 e € 20.000 € 10.000 per massimale in polizza da € 30.000
	SERVIZIO QUALITÀ ARAG	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Copertura spese legali sostenute per la fase giudiziale	---	20%, con un minimo di € 1.000 e con un massimo di € 2.500 (Qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto da ARAG, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50% fermo il massimale per anno assicurativo ove previsto)	---
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Condizioni Facoltative)	VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Sinistri in fase stragiudiziale insorti in ciascun anno assicurativo	---	---	3 sinistri per anno assicurativo
	Entro il limite di sinistri stragiudiziali, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo	---	---	1 sinistro per anno assicurativo (solo per valore in lite maggiore di € 500)
	SPESE DI RESISTENZA EXTRA CONTRATTUALI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi	---	---	1 sinistro per anno assicurativo



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Garanzia Responsabilità Civile - In caso di sinistro il Contraente entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a Reale Mutua, e deve fornire tempestivamente le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del sinistro. Garanzia Tutela Legale: L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Reale Mutua e/o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua. Gestione da parte di altre imprese: Sezione Tutela Legale – La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in due anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni
Rimborso	In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Reale Mutua, la stessa rimborsa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Per la Sezione Responsabilità civile: L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza ma non antecedentemente a cinque anni da tale data. Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul modulo di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto. In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia, dietro pagamento di apposito premio, per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia. Per la Sezione Tutela Legale: La garanzia è prestata per i sinistri che siano insorti - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento extracontrattuali avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge ad amministratori di immobili condominiali che esercitano la libera professione.
Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 23,22% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino - e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it . La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.